

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1084

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati ELKAN, BERSANI e SALIZZONI

Annunziata il 29 luglio 1954

Sistemazione edilizia dell'Università di Bologna

ONOREVOLI COLLEGHI! — Risale al 19 ottobre 1929 la prima costituzione del Consorzio per la sistemazione edilizia dell'Università di Bologna, ma a tutt'oggi, malgrado gli sforzi compiuti dagli Enti locali, la facoltà di lettere e filosofia, gli Istituti matematici, la Cliniche universitarie ed altri Istituti non hanno ancora avuto una loro degna sistemazione ed hanno la loro sede in locali assolutamente inadatti ed inadeguati, che rendono assai difficile il funzionamento didattico di quella gloriosa Università.

Infatti, mentre è in corso la costruzione della Facoltà di economia e commercio, è tuttora vivo e assillante il problema della sistemazione della Facoltà di lettere e filosofia, già previsto fino alla Convenzione del 1936 e non ancora risolto, degli Istituti matematici e di altri Istituti nonché delle Cliniche universitarie, le quali ultime necessitano di aggiornata, adeguata sistemazione edilizia che dovrebbe riguardare la costruzione di edifici per la Clinica otorinolaringoiatrica, la patologia chirurgica e la patologia medica, prive di sede propria, nonché il completamento delle ali dell'anatomia patologica di cui è stata costruita soltanto la parte centrale, nonché ancora una adeguata sistemazione di tutti gli edifici esistenti ormai invecchiati e addirittura fatiscenti.

Già il comune di Bologna, richiamandosi alla citata Convenzione del 1936 ha di massima deliberato di promuovere solleciti ac-

cordi con gli altri Enti locali, Provincia, Amministrazione ospedali, ecc., per ottenerne il necessario contributo al detto indispensabile completamento dell'assetto edilizio universitario ed ha deliberato altresì di massima la sua partecipazione insieme con i riferiti Enti e con lo Stato alla stipulazione di una terza Convenzione edilizia aggiuntiva a quelle stipulate nel 1929 e 1936 per l'assetto edilizio dell'Università di Bologna.

Poiché è già assicurata all'Università la concreta partecipazione del comune, in attesa di quella degli altri Enti locali, già facenti parte del Consorzio edilizio istituito con convenzione stipulata il 19 ottobre 1929 ed approvata con legge 11 aprile 1930, n. 488, all'attuazione del programma di nuove opere quali la costruzione delle sedi della Facoltà di lettere e filosofia e degli Istituti matematici, nonché la sistemazione e l'aggiornamento di altri Istituti universitari e delle Cliniche del policlinico di Sant'Orsola già sopra indicato, il tutto costituente l'indispensabile completamento dell'assetto edilizio dell'Ateneo bolognese, si rende inevitabile ed indispensabile richiedere allo Stato la sua partecipazione finanziaria.

Già lo Stato ebbe a contribuire all'assetto edilizio dell'Università e degli Istituti superiori di Bologna col partecipare alla costituzione del Consorzio edilizio sopra accennato con l'apporto complessivo di lire 30.000.000 in occasione della prima convenzione del

1929, di lire 10.000.000 in occasione di quella del 1936, di altri sei milioni stanziati con leggi di bilancio negli anni successivi.

Non può quindi ora lo Stato lasciare incompiuta la sua opera di aiuto nella sistemazione edilizia dell'Università di Bologna, specialmente dopo che tale suo aiuto è stato largamente concesso a molte altre Università italiane e precisamente:

legge 17 febbraio 1951, n. 54, assegnazione di lire 1.800.000.000 per il completamento del Policlinico di Modena;

legge 28 marzo 1952, n. 217, assegnazione di lire 1.950.000.000 per la costruzione della nuova sede del Policlinico di Torino;

legge 17 maggio 1952, n. 620, assegnazione di lire 1.200.000.000 per il completamento del Policlinico di Bari;

legge 23 maggio 1952, n. 627, assegnazione di lire 1.600.000.000 a favore del Consorzio edilizio per la sistemazione dell'Università di Padova;

legge 23 maggio 1952, n. 631, concessione di un contributo straordinario all'Università libera di Camerino di lire 20.000.000.

Ciò premesso, si propone la seguente proposta di legge per il finanziamento delle suddette opere indispensabili per il completamento dell'assetto edilizio dell'Università di Bologna la cui spesa è prevista in lire 1.800.000.000 (un miliardo e ottocentomilioni).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A favore del Consorzio per l'assetto edilizio degli Istituti dell'Università degli studi di Bologna e delle Cliniche dell'ospedale di Sant'Orsola di Bologna, costituito in virtù della legge 11 aprile 1930, n. 488, e con lo scopo di addivenire alla indispensabile organica sistemazione della Facoltà di lettere e filosofia, degli Istituti matematici ed altri, nonché delle Cliniche universitarie, è disposto un finanziamento di lire 1.800.000.000 a carico dello Stato.

ART. 2.

La spesa di cui al precedente articolo 1 sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di:

L. 250.000.000	nell'esercizio	1952-53-54-55
» 350.000.000	»	1953-54-55-56
» 400.000.000	»	1954-55-56-57
» 400.000.000	»	1955-56-57-58
» 400.000.000	»	1956-57-58-59

I versamenti di tali contributi saranno effettuati per l'intero importo previsto per ogni esercizio finanziario all'inizio di ciascuno di essi.

ART. 3.

Per la esecuzione dei lavori e per tutti i fatti inerenti e conseguenti alle disposizioni di cui sopra, continueranno ad essere valide,

per quanto applicabili ed attuali, le norme tutte già regolanti l'attività del Consorzio per la sistemazione edilizia dell'Università di Bologna sopra citata.

Le eventuali modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie alle convenzioni esistenti saranno apportate mediante convenzioni aggiuntive da stipularsi fra lo Stato e gli enti interessati alla esecuzione dei lavori da eseguire in base alla presente legge. Le dette convenzioni saranno approvate con decreti emanati dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per la pubblica istruzione.

ART. 4.

Alla copertura della prima quota di lire 250.000.000 nell'esercizio 1954-55 viene destinata.....

ART. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.